



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 9 del 23 gennaio 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14

settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016751.21-08-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017033.29-08-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016741.20-08-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017032.29-08-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015378.25-07-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016775.22-08-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016760.21-08-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016749.21-08-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016759.21-08-2025;

10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018146.11-09-2025;
11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018438.16-09-2025;
12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0018148.11-09-2025;
13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016717.20-08-2025;
14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0018442.16-09-2025;
15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016753.21-08-2025;
16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016761.21-08-2025;
17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016752.21-08-2025;
18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016750.21-08-2025;
19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018439.16-09-2025;
20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016776.22-08-2025;
21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018441.16-09-2025;
22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017031.29-08-2025;
23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016726.20-08-2025;
24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016755.21-08-2025;
25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018149.11-09-2025;
26) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017034.29-08-2025;
27) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016725.20-08-2025;
28) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016727.20-08-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 23 gennaio 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016751.21-08-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori prot. 620 del 07/04/2025, prot. 958 del 21/05/2025 e prot. 1324 del 03/07/2025 in quanto presentato in data 08/08/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione.

Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica dei provvedimenti in parola, avvenuta nel caso di specie rispettivamente nelle seguenti date: 08/04/2025, 22/05/2025 e 07/07/2025.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017033.29-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1715 del 30/06/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente agli appuntamenti fissati e non ha prodotto alcuna documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto non si rileva alcun obbligo di legge che imponga alla PA di utilizzare la PEC in luogo della tradizionale raccomandata; pertanto si ritiene che il Cpl abbia agito nella piena

discrezionalità nella scelta del mezzo da utilizzare per l'invio delle comunicazioni al lavoratore stesso.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016741.20-08-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 16197 del 28/04/2025 in quanto presentato in data 12/08/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola, avvenuta nel caso di specie in data 19/05/2025.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017032.29-08-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 152765 del 22/04/2025 in quanto presentato in data 25/08/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola, avvenuta nel caso di specie in data 06/05/2025.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015378.25-07-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 49 del 09/04/2025 per la seguente motivazione. Le comunicazioni indirizzate al lavoratore sono state effettuate via mail e sms ai dati di contatto forniti dallo stesso al portale regionale "Mi Attivo" al momento della registrazione. E' responsabilità del lavoratore comunicare tempestivamente al Cpl di competenza qualsiasi variazione dei dati conferiti. Nello specifico caso, il ricorrente comunica al Cpl il cambio indirizzo mail nel mese di giugno, successivamente all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Il lavoratore, pertanto, non si è fatto parte diligente comunicando tempestivamente al Cpl il corretto indirizzo mail, è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto alcuna documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016775.22-08-2025, avverso i provvedimenti sanzionatori DD n. 633 del 08/04/2025 e DD n. 1321 del 02/07/2025, il Comitato decide quanto segue.

In riferimento al provvedimento sanzionatorio DD n. 633 del 08/04/2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione. La convocazione per l'appuntamento finalizzato alla stipula del PSP, inviata alla ricorrente a mezzo raccomandata AR che è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata alla destinataria, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. La ricorrente, pertanto, è risultata assente, senza

giustificato motivo, alla convocazione del giorno 19/03/2025.

In riferimento al provvedimento sanzionatorio DD n. 1321 del 02/07/2025, il Comitato accoglie il ricorso per le seguenti motivazioni: la ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl per il giorno 24/06/2025 in quanto trasmessa a mezzo raccomandata AR che risulta restituita al mittente con esito "destinatario sconosciuto". Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è sufficiente, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016760.21-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0116053 del 22/07/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione, notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016749.21-08-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio n. 51639 del 20/06/2025 in quanto presentato in data 08/08/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola, avvenuta nel caso di specie in data 20/06/2025.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016759.21-08-2025, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso in quanto non avente ad oggetto un provvedimento sanzionatorio adottato dal Cpl.

Il Comitato per i ricorsi di condizionalità è competente esclusivamente sui ricorsi presentati dai percettori di NASpl/DIS-COLL avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l'Impiego ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018146.11-09-2025, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso in quanto non avente ad oggetto un provvedimento sanzionatorio adottato dal Cpl.

Il Comitato per i ricorsi di condizionalità è competente esclusivamente sui ricorsi presentati dai percettori di NASpl/DIS-COLL avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l'Impiego ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018438.16-09-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1435 del 23/07/2025 in quanto presentato in data 31/08/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola, avvenuta nel caso di specie in data 24/07/2025.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0018148.11-09-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1476 del 30/07/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente alle sessioni formative e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto il lavoratore è stato convocato dall'ente accreditato utilizzando i dati di contatto forniti dallo stesso in sede di stipula del PSP.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016717.20-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 27558 del 11/07/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente, pur informata riguardo le modalità e tempistiche di comunicazione in caso di impossibilità di recarsi all'appuntamento fissato, non ha provveduto a comunicare al Cpl il proprio impedimento. Non si ritengono, inoltre, accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di presentazione ricorso in quanto non supportate da alcuna documentazione attestante quanto dichiarato.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0018442.16-09-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1715 del 30/06/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione, notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata alla destinataria, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. La ricorrente è risultata assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"

allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016753.21-08-2025, il Comitato, in considerazione della comunicazione del competente Centro per l'Impiego del 11/09/2025, riguardante la revoca del provvedimento sanzionatorio n. 1547 dell'11/08/2025 oggetto del ricorso, dichiara non valutabile il ricorso per cessata materia del contendere.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016761.21-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1381 del 14/07/2025 per la seguente motivazione.

Il lavoratore non si è fatto parte diligente comunicando in tempo reale all'operatore accreditato l'impossibilità di partecipare alle sessioni formative e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritiene, inoltre, accoglibile la motivazione addotta dal ricorrente, in quanto, la documentazione prodotta dallo stesso, solo in sede di ricorso, non permette di attestare una reale impossibilità di collegamento alle sessioni formative.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016752.21-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 67674 del 01/08/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016750.21-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 70222 del 08/08/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018439.16-09-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio n. 1434 del 23/07/2025 per la seguente motivazione. La ricorrente, impegnata attivamente in un percorso formativo, ha diligentemente comunicato e documentato, come da indicazioni dell'ente accreditato, il proprio impegno con le attività di tirocinio curriculare. La ricorrente, pertanto, ha agito conformemente alla normativa in materia, giustificando l'assenza nei termini previsti e producendo, a supporto di quanto dichiarato, la documentazione che le è stata richiesta (nota MLPS prot. 3374 del

04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016776.22-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 5628 del 29/07/2025 per la seguente motivazione.

Non si ritiene accoglibile la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto attestante rapporto lavorativo iniziato in data successiva rispetto alla data di appuntamento del 07/04/2025 fissato dal Cpl. La ricorrente è risultata assente all'appuntamento e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

In riferimento, invece, all'assenza all'appuntamento del 05/05/2025, nessun provvedimento sanzionatorio è stato adottato dal Cpl in quanto la lavoratrice non risultava più percettrice di NASpl.

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018441.16-09-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1715 del 30/06/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl in quanto trasmessa con SMS inviato ad un numero di cellulare errato, così come confermato dal Centro per l'Impiego stesso.

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017031.29-08-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 29012 del 24/07/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente ha agito conformemente alla normativa in materia, giustificando l'assenza nei termini previsti e producendo idonea documentazione a supporto (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

23) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016726.20-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 68783 del 05/08/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione giustificativa atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

24) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016755.21-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori DD n. 356 del 07/03/2025 e DD n. 857 del 12/05/2025 per la seguente motivazione.

In corso di fruizione NASpl, ogni variazione della condizione del beneficiario che possa influire sulla fruizione dell'indennità economica deve essere tempestivamente comunicata. Il ricorrente, nel caso di specie, non si è fatto parte diligente comunicando in tempo utile al Cpl il proprio cambio di residenza/domicilio. Pur rilevando le restrizioni imposte da un programma terapeutico residenziale, si evidenzia che il ricorrente, in un periodo antecedente ai ricoveri documentati e all'invio delle convocazioni da parte del Cpl, ha effettuato un cambio di residenza che non risulta comunicato. Si ritiene, pertanto, non accoglibile la motivazione addotta in sede di presentazione del ricorso.

25) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018149.11-09-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1715 del 30/06/2025 per la seguente motivazione.

Pur rilevando la comunicazione telefonica della ricorrente al Cpl per avvisare dell'impossibilità di recarsi all'appuntamento fissato, la stessa non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nonostante le indicazioni fornite dall'ente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Si rileva, peraltro, che l'attestazione medica prodotta dalla ricorrente solamente in sede di presentazione del ricorso, è stata rilasciata circa due mesi dopo il verificarsi dell'evento che ha impedito alla lavoratrice di recarsi all'appuntamento, pertanto, tale documentazione non si ritiene accoglibile in quanto non prodotta nei termini e nei modi previsti dalla normativa.

26) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017034.29-08-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 5628 del 29/07/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione giustificativa atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

27) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016725.20-08-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 1084 del 09/06/2025 in quanto presentato in data 01/08/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola, avvenuta nel caso di specie in data 12/06/2025.

28) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016727.20-08-2025, il Comitato respinge il ricorso

avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1715 del 30/06/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione giustificativa atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Il Comitato, in riferimento al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014407.18-07-2025 respinto con delibera n. 7 del 28 novembre 2025, in considerazione della comunicazione della sede INPS di Rho del 22/12/2025, decide di rettificare la decisione assunta e pertanto accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Alla data dell'evento di condizionalità (29/05/2025) il lavoratore non era più soggetto al regime di condizionalità non essendo più titolare della prestazione NASpl la cui fruizione è terminata il 21/05/2025.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016751.21-08-2025 inammissibile;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017033.29-08-2025 respinto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016741.20-08-2025 inammissibile;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017032.29-08-2025 inammissibile;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015378.25-07-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016775.22-08-2025 avverso DD n. 633 del 08/04/2025 respinto; avverso DD n. 1321 del 02/07/2025 accolto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016760.21-08-2025 respinto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016749.21-08-2025 inammissibile;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016759.21-08-2025 non valutabile;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018146.11-09-2025 non valutabile;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018438.16-09-2025 inammissibile;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0018148.11-09-2025 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016717.20-08-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0018442.16-09-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016753.21-08-2025 non valutabile;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016761.21-08-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016752.21-08-2025 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016750.21-08-2025 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018439.16-09-2025 accolto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016776.22-08-2025 respinto;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018441.16-09-2025 accolto;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017031.29-08-2025 accolto;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016726.20-08-2025 respinto;
- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016755.21-08-2025 respinto;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018149.11-09-2025 respinto;
- 26) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0017034.29-08-2025 respinto;

- 27) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016725.20-08-2025 inammissibile;
28) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016727.20-08-2025 respinto.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, rettifica la delibera n. 7 del 28 novembre 2025 e accoglie il ricorso acquisito con prot. n. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014407.18-07-2025.

Il Comitato approva il verbale n. 10 del 19 dicembre 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 23 gennaio 2025.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi